

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:

40i

del:

2020-04-01

autore:

Peter Winkler
Andrea Tinti

A tutti i liberi professionisti iscritti alla cassa professionale

Indennizzo una tantum di 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Nel primo pacchetto di misure¹ a sostegno delle imprese e delle famiglie contro la pandemia di coronavirus, i **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**² (non INPS) erano stati esclusi dall'indennizzo una tantum di 600 euro. E' stato pubblicato in data odierna (1° aprile 2020) il decreto³ che consente ai liberi professionisti (lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) di richiedere, a determinate condizioni, l'indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo. Verrà riconosciuto sino a capienza delle risorse (200 milioni di euro per l'anno 2020) e seguendo l'ordine cronologico delle domande. Le Casse hanno cominciato ad attrezzarsi, ma data la tardiva ufficializzazione del testo, sono prevedibili ritardi.

La domanda deve essere presentata **tra il 1° e il 30 aprile** alle Casse di previdenza professionale di rispettiva iscrizione; il modulo corrispondente sarà predisposto dalla rispettiva cassa. Tale indennizzo è esente da imposte e **non è cumulabile** con altre misure di sostegno al reddito come i fondi di solidarietà, il reddito di cittadinanza, indennizzi per coloro che sono iscritti all'INPS nella Gestione separata. Inoltre, non possono essere presentate ulteriori richieste a nessun altro istituto di previdenza.

1 Presupposti

Per poter beneficiare di questo compenso, i liberi professionisti devono aver conseguito un reddito complessivo lordo massimo di 50.000 euro nel 2018⁴; questo reddito lordo comprende anche i redditi soggetti a tassazione forfettaria nel 2018, come ad esempio i redditi da canoni di locazione soggetti a imposte sostitutive⁵. I liberi professionisti che soddisfano i requisiti di cui sopra sono suddivisi in 2 categorie:

1 Art. 44, D.L. Nr. 18 vom 17.03.2020

2 di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103

3 Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 28.3.2020

4 Non più presente nel nuovo testo firmato dai Ministri competenti: e devono aver debitamente adempiuto ai loro obblighi contributivi nel 2019

5 canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1.1 Requisiti in funzione del reddito

1.1.1 Liberi professionisti con un reddito lordo compreso tra 35.000 e 50.000 euro nel 2018

Le domande possono essere presentate da quei liberi professionisti che si trovano in questo intervallo nel 2018, a condizione che⁶

- a) cessato (chiuso) la propria partita IVA, nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; **oppure**
- b) il reddito complessivo lordo del primo trimestre 2020 è diminuito di oltre il 33% rispetto al primo trimestre 2019 a causa delle restrizioni di Covid-19. Per il calcolo si applica il principio di cassa, ovvero i ricavi incassati durante questo periodo meno le spese pagate. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

1.1.2 Liberi professionisti con un reddito complessivo lordo massimo di 35.000 euro nel 2018

L'istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e può essere presentata a condizione che il reddito complessivo (quindi non solamente quello professionale) nel 2018 non superi l'importo di 35.000 euro e che l'esercizio dell'attività sia stato pregiudicato a causa dei vincoli di Covid-19.

1.2 Autodichiarazione

Per ricevere il risarcimento, il professionista deve rilasciare una propria autodichiarazione⁷ che dichiara sotto la propria responsabilità che:

- a) non è titolare di pensione
- b) non riceve altre indennità di sostegno del reddito
- c) non percepisce il reddito di cittadinanza
- d) non ha presentato tale richiesta ad un altro ente pensionistico
- e) nel 2018 ha avuto un reddito lordo inferiore ai limiti di cui sopra
- f) ha chiuso la posizione IVA tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020 o ha subito una riduzione del reddito di almeno il 33% tra il primo trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2019 (cfr. punto 1.1.1.) o ha potuto esercitare l'attività solo con restrizioni dovute alla Covid-19 (cfr. punto 1.1.2.).

All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie (IBAN) o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

L'ente di previdenza invierà l'elenco dei richiedenti all'Agenzia delle Entrate e all'INPS prima del pagamento, al fine di verificare le informazioni rilevanti contenute nell'auto-dichiarazione. Il pagamento dell'indennizzo sarà poi effettuato dall'ente di previdenza in ordine cronologico secondo la data di presentazione.


Contattateci se avete bisogno di assistenza.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁶ Art. 2 Decreto 28.3.2020

⁷ rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445